



Bruxelles, 4 novembre 2014  
(OR. en)

14950/14

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0400 (CNS)**

---

---

**FISC 182  
ECOFIN 1002**

## RELAZIONE

---

|                |   |
|----------------|---|
| Origine:       | presidenza  |
| Destinatario:  | Consiglio   |
| n. doc. prec.: | 14532/14 FISC 166 ECOFIN 954  |
| n. doc. Comm.: | 16918/13 FISC 237 - COM(2013) 814 final   |
| Oggetto:       | Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi<br>- Accordo politico |

---

### I. INTRODUZIONE

1. Il 25 novembre 2013 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (DSMF) (doc. 16918/13 FISC 237). La proposta aveva due obiettivi principali:
  - a) colmare una lacuna nell'attuale testo della DSMF combattendo le costruzioni finanziarie ibride nel suo campo di applicazione e
  - b) introdurre una norma generale antiabuso al fine di tutelare il funzionamento della DSMF.

2. Il Comitato economico e sociale europeo e il Parlamento europeo hanno reso i loro pareri, rispettivamente, il 25 marzo<sup>1</sup> e il 2 aprile 2014.
3. Nel corso dei negoziati gli Stati membri hanno ritenuto necessario scindere la proposta della Commissione per consentire progressi rapidi nel settore delle costruzioni finanziarie ibride, rilevando nel contempo che la parte della proposta relativa alla norma generale antiabuso richiedeva ulteriori discussioni dal momento che gli Stati membri avevano manifestato opinioni diverse sulla stessa.
4. Ne è risultato che, l'8 luglio 2014, il Consiglio ha adottato la direttiva, recante modifica della DSMF, che contiene disposizioni volte a colmare la lacuna fiscale derivante dalle costruzioni finanziarie ibride<sup>2</sup>. La direttiva di modifica è già entrata in vigore e gli Stati membri devono recepirne le disposizioni nel diritto nazionale entro il 31 dicembre 2015.<sup>3</sup>
5. Dall'adozione della prima parte della proposta della Commissione sono proseguiti i lavori sulla norma generale antiabuso ai fini della DSMF, come figura nella dichiarazione a verbale del Consiglio.

## II. STATO DEI LAVORI

6. Nel semestre di presidenza italiana, il Gruppo "Questioni fiscali" si è riunito tre volte, il 24 luglio, il 17 settembre e il 16 ottobre 2014, e i Consiglieri/Addetti fiscali si sono riuniti il 24 ottobre per discutere il testo di compromesso della presidenza inteso a rispondere alle preoccupazioni manifestate da alcune delegazioni sulla proposta originale della Commissione. Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato le questioni in sospeso relative al fascicolo nella riunione del 30 ottobre. Dopo la riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti, il 3 novembre si è tenuta un'altra riunione dei Consiglieri/Addetti fiscali.

---

<sup>1</sup> GU C 226 del 16.7.2014, pag. 40.

<sup>2</sup> Direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 40).

<sup>3</sup> Articolo 2, paragrafo 1 della direttiva di modifica.

7. A livello di esperti, tutte le delegazioni hanno sostenuto in linea di principio l'approccio proposto dalla presidenza italiana: una disposizione antiabuso *de minimis* che non dovrebbe pregiudicare la capacità degli Stati membri di applicare le rispettive disposizioni nazionali o convenzionali volte ad evitare l'evasione fiscale, la frode fiscale o l'abuso fiscale, purché siano rigorose almeno quanto la norma *de minimis* proposta.
8. A seguito della riunione dei Consiglieri/Addetti fiscali del 24 ottobre 2014, la presidenza ha proposto un testo di compromesso leggermente riveduto per tener conto delle osservazioni formulate dagli Stati membri in quella sede.

### **III. QUESTIONE IN SOSPESO (articolo 1, paragrafi 2 e 3 della DSMF)**

9. Nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 30 ottobre 2014, la grande maggioranza degli Stati membri ha confermato il suo sostegno al testo di compromesso della presidenza riportato nel doc. 14531/14 FISC 165 ECOFIN 953, che considerano chiaro, proporzionato ed efficace nella lotta contro l'abuso. Tuttavia cinque Stati membri hanno continuato a manifestare le seguenti preoccupazioni che non consentono loro di accettare il testo di compromesso della presidenza:
  - alcuni di loro hanno mantenuto riserve sull'espressione "nella misura in cui" all'articolo 1, paragrafo 3 della DSMF, figurante nel testo di compromesso della presidenza e
  - alcuni hanno insistito sul fatto che la clausola antiabuso manchi di certezza del diritto e debba essere completamente allineata alla formulazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
10. Dopo la riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti, il 3 novembre si è tenuta una riunione dei Consiglieri/Addetti fiscali per esplorare le possibilità di un ulteriore chiarimento del testo della presidenza che faciliti un accordo in sede di Consiglio. In tale riunione, quattro delle delegazioni che continuavano a nutrire preoccupazioni hanno proposto le seguenti soluzioni:
  - apportare ulteriori precisazioni nei considerando 6 e 8 del testo di compromesso della presidenza su come la disposizione antiabuso possa funzionare nella pratica;

- integrare le disposizioni di modifica della DSMF con l'imposizione all'autorità competente di uno Stato membro dell'obbligo di consultare l'autorità competente dell'altro Stato membro interessato prima di applicare la disposizione antiabuso della DSMF;
  - introdurre nella DSMF una procedura amichevole, incluso l'arbitrato, attenendosi alla formulazione usata nei pertinenti documenti dell'OCSE.
11. A seguito di tale riunione, la presidenza ha osservato che una qualsiasi modifica della parte sostanziale del testo di compromesso della presidenza, tra quelle proposte da alcune delegazioni, non sarebbe accettabile per molti altri Stati membri che continuano a sostenere il compromesso della presidenza. La maggioranza delle delegazioni ritiene che dette modifiche non accrescerebbero la certezza del diritto e avrebbero il solo effetto di complicare e ritardare l'applicazione della disposizione antiabuso e di aumentare l'onere amministrativo. Tali Stati membri hanno rilevato che gli strumenti di cooperazione amministrativa dell'UE già consentono alle autorità competenti degli Stati membri di cooperare tra loro e che la Corte di giustizia dell'Unione europea verificherà la corretta applicazione della disposizione antiabuso da parte degli Stati membri.
12. Dei suggerimenti riportati al punto 10 della presente relazione, le delegazioni potrebbero sostenere solo la proposta di adattamento del considerando 6 in quanto chiarificatrice del testo di compromesso. Gli Stati membri non potrebbero tuttavia accettare le modifiche proposte per il considerando 8 in quanto esse restringerebbero la portata dell'attuale testo di compromesso della presidenza.
13. Su questa base la presidenza intende sottoporre il testo di compromesso, che figura nel doc. 14531/1/14 REV 1 FISC 165 ECOFIN 953, ai ministri il 7 novembre 2014. La presidenza resta attenta alle restanti preoccupazioni manifestate da alcune delegazioni quali indicate sopra.

#### IV. LA STRADA DA SEGUIRE

14. Considerato quanto sopra, si invita il Consiglio ECOFIN a:

- i) risolvere la questione in sospeso illustrata nella presente relazione;
- ii) raggiungere un accordo politico in sede di Consiglio sulla direttiva, che figura nel doc. 14531/1/14 REV 1 FISC 165 ECOFIN 953, al fine di adottarla, previa messa a punto giuridico/linguistica, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni del Consiglio;
- iii) informare il Parlamento europeo dell'intenzione di adottare il progetto di direttiva, quale figura nella presente relazione.

---